

Il decreto legislativo 28 febbraio 2021 n.38 è stato emanato in attuazione della delega contenuta nell'art. 7 della legge n.86/2017 recante “misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento e costruzione di impianti sportivi”.

In relazione ai principi ed ai criteri della delega (ricognizione e coordinamento della normativa esistente con riferimento alla sicurezza in relazione a costruzione, manutenzione, accessibilità, esercizio ed utilizzo degli impianti sportivi; semplificazione del procedimento amministrativo; individuazione di criteri progettuali e gestionali orientati alla sicurezza, anche strutturale, alla fruibilità, all'accessibilità ed alla redditività degli impianti; indicazione esplicita delle disposizioni oggetto di abrogazione all'entrata in vigore del decreto attuativo), il testo presenta 12 articoli divisi in 4 capi che compendiano, con profili di innovazione, le disposizioni in argomento precedentemente dislocate in differenti provvedimenti (tra i quali l'art.90 commi 24-25-26 della legge n.289/2002; l'art. 1 comma 304-305 della legge 27 dicembre 2013, n.147; l'art. 15 commi 6-7 del d.l.185/2015, convertito con modificazioni nella legge n.9/2016; art.62 commi 1 e 3 del d.l. n.50/2017). Dall'entrata in vigore del decreto n.38/2021 decorrerà, come previsto dalla delega ex art.7, il termine di 24 mesi per l'adozione di disposizioni integrative e correttive, che il Governo potrà adottare con la medesima procedura e nel rispetto dei principi direttivi, criteri e limiti della delega stessa

L'idea di base della razionalizzazione della normativa permette di superare alcune criticità emerse nella prassi ed al contempo di realizzare un quadro di sistema per gli interventi di costruzione di nuovi impianti, ma soprattutto per l'ammodernamento ed il recupero del patrimonio immobiliare esistente, come evidenziato nell'art. 1, che indica quale oggetto del decreto, “norme in materia di costruzione, ristrutturazione, gestione e sicurezza degli impianti sportivi, compresi quelli scolastici”, evidenziando l'importanza della previsione, nella normativa di settore, dell'impiantistica sportiva scolastica.

In relazione ai profili soggettivi, il decreto contempla sia le società sportive dilettantistiche che quelle professionistiche, riservando però solo alle prime la possibilità di ottenere l'affidamento a titolo gratuito ex art.5 a fronte della realizzazione degli interventi sull'impianto nonché la gestione in affidamento prevista dall'art.6 comma 2; sul punto, peraltro, appare curioso che nell'ambito delle definizioni contenute nell'art. 2 non appaia la definizione di società sportiva professionistica ma solo quella di associazione e società sportiva dilettantistica.

L'art.4, rubricato “Misure di concentrazione, accelerazione e semplificazione” rappresenta la disposizione più articolata ed al contempo più innovativa dell'intero decreto, con la previsione di un procedimento semplificato e con tempi ridotti per la valutazione delle proposte di intervento per la costruzione e/o l'ammodernamento degli impianti; da una prima veloce lettura della norma può osservarsi che possono presentare progetti i soggetti privati che agiscono “d'intesa” con le associazioni e società sportive utilizzatrici (art.4 comma 1, con due profili di novità rispetto all'art.1 comma 304 della legge n.147/2013: il termine “intesa” sostituisce

Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n.38

il termine “accordo” e le associazioni e società sportive devono essere solo “utilizzatrici” e non più “utilizzatrici in via principale”) oppure gli stessi sodalizi sportivi (art.4 comma 12). Tali progetti devono contenere un documento di fattibilità ed un piano economico-finanziario che individui tra più soluzioni quella rispondente maggiormente al benessere della comunità secondo una analisi costi-benefici, nonché la previsione di eventuali contributi pubblici o di altri elementi quali, ad esempio, la possibilità di costruire immobili funzionali o complementari all’impianto pur non avendo destinazione d’uso sportiva, l’attribuzione di un diritto di esclusiva dell’utilizzazione per finalità commerciali delle aree limitrofe all’impianto in concomitanza con lo svolgimento delle competizioni ufficiali.

Il procedimento amministrativo previsto dall’art. 4 prevede la convocazione e svolgimento di una conferenza di servizi preventiva con termini molto ridotti (convocazione entro 7 giorni, svolgimento entro 15 giorni dalla convocazione) ed all’esito della stessa in caso di positivo riscontro, la dichiarazione di pubblica utilità della proposta che dovrà intervenire entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza. Nella fase successiva alla dichiarazione di pubblica utilità, la presentazione del progetto definitivo da parte del soggetto proponente (con bozza di convenzione con l’Amministrazione e piano economico-finanziario asseverato da istituto di credito; peraltro qualora l’intervento debba realizzarsi su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti il piano economico-finanziario dovrà seguire quanto previsto dal Codice degli Appalti e la bozza di convenzione dovrà specificare caratteri del servizio e della gestione) e la convocazione di una conferenza dei servizi decisoria, da svolgersi in forma semplificata ed in modalità asincrona; all’esito della stessa, il verbale conclusivo di approvazione del progetto, pubblicato sul sito del Comune, assume valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera. In caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici od in caso di appalto di lavori con importo superiore a 1 milione di euro, l’art. 4 comma 11 prevede che il progetto approvato costituisca la base per una procedura di affidamento, indetta dall’Amministrazione e co termine di durata massimo di 120 giorni. In relazione alla tempistica, notevolmente ridotta proprio per superare alcune criticità emerse nella prassi, è altresì previsto che in caso di inerzia dell’Amministrazione, il proponente possa attivarsi per chiedere la convocazione della conferenza dei servizi e lo svolgimento delle fasi della procedura.

A provvedimenti da adottarsi in seguito all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 38/2021 viene demandata la definizione delle norme tecniche di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi (che saranno contenute nel Regolamento Unico, che dovrà essere emanato con DPCM entro 150 giorni dall’entrata in vigore del decreto n.38/2021) nonché la ridefinizione dei compiti e della composizione della Commissione Unica per l’impiantistica sportiva presso il CONI, alla quale è rimessa la competenza in tema di norme tecniche di funzionalità sportiva (anche in relazione alla Commissione Unica, viene posto un termine di 90 giorni per l’emanazione di un DPCM).

Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n.38

Il d.lgs. n.38/2021 si chiude con le norme relative alla clausola di invarianza finanziaria (art.11) e con l'elenco delle disposizioni espressamente abrogate dalla data di entrata in vigore (art. 12); in relazione a questo ultimo profilo, appare opportuno sottolineare come lo schema licenziato dal CdM nel mese di novembre prevedesse l'entrata in vigore nel giorno successivo alla pubblicazione, mentre allo stato attuale, nel silenzio del testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, viene in considerazione quanto previsto dal Decreto Legge 22 marzo 2021, n.41 (*“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”*, cd. Decreto Sostegno, pubblicato in G.U. n.70 del 22.03.2021) che, all'art.30 comma 9, prevede l'addenda dell'art.12-bis, rubricato “Disposizione finale”, ed il differimento al giorno 01.01.2022 dell'entrata in vigore del provvedimento

*Prof. Avv. Angela Busacca
Coordinamento AIAS Calabria
DiGIES – Università Mediterranea di Reggio Calabria*